

## CONTENZIOSO

### ***Rinviate le udienze e sospesi i termini anche per i processi tributari***

di Lucia Recchioni

Seminario di specializzazione

## LE PROCEDURE PER L'AVVIO DELL'ATTIVITÀ DI IMPRESA: ADEMPIMENTI TELEMATICI ED ENTI COINVOLTI

Scopri le sedi in programmazione >

È stato pubblicato sulla **Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 60** di domenica **8 marzo** il [D.L. 11/2020](#), recante **“Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria”**.

Particolare rilievo assumono le previsioni di cui all'[articolo 1](#) del citato D.L., in forza del quale:

- sono **rinviate d'ufficio tutte le udienze dal 9 al 22 marzo 2020 dei procedimenti civili e penali** pendenti presso tutti gli uffici giudiziari (salvo specifiche eccezioni previste dalla stessa norma),
- per lo stesso periodo (dal 9 al 22 marzo) sono **sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto nell'ambito dei richiamati procedimenti**.

Le previsioni in esame, per quanto qui di interesse, si applicano anche ai **procedimenti dinanzi alle Commissioni tributarie**.

**Dubbi** tuttavia sussistono sull'**effettiva portata del rinvio**, essendo **necessario chiarire se la sospensione dei termini si applica a tutti i giudizi pendenti** (e devono quindi ritenersi rinviati anche i termini per proporre impugnazioni o opposizioni) o se la sospensione riguarda soltanto i giudizi le cui udienze sono **fissate nel periodo dal 9 al 22 marzo**.

Sempre domenica, **8 marzo**, è stato pubblicato, in Gazzetta Ufficiale, il [D.P.C.M. 08.03.2020](#) (**“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”**).

Il **D.P.C.M. individua specifiche misure** da adottare nella regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti,

Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia (c.d. “**zona arancione**”). Le previsioni del decreto sono poi state estese a tutto il territorio nazionale con il successivo **D.P.C.M. 09.03.2020**.

Il Decreto, pur stabilendo **disposizioni estremamente rilevanti per la quotidianità di tutti i cittadini**, **non** introduce **misure di sostegno in ambito fiscale**, a differenza di quanto previsto dal precedente **D.L. 9/2020**, il quale, oltre ad aver previsto la **proroga della scadenza dei termini di presentazione del modello 730** e della **certificazione unica**, ha introdotto **specifiche misure di sostegno**, alcune delle quali riservate ai **comuni della c.d. “zona rossa”**, individuati dall'[Allegato 1 D.P.C.M. 01.03.2020](#), e altre **estese a tutto il territorio nazionale**.

Con riferimento alle **misure riguardanti l'intero territorio nazionale**, merita di essere sottolineata la previsione di cui all'[articolo 8 D.L. 9/2020](#), in forza della quale sono introdotte **specifiche misure a favore delle imprese turistico-ricettivo, agenzie di viaggio e turismo e tour operator**, che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato.

Più precisamente le imprese in esame possono beneficiare di una **sospensione, dal 2 marzo e fino al 30 aprile 2020**:

- dei **termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte** che sono state operate in qualità di sostituti d'imposta,
- dei termini relativi agli **adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali** e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.

I versamenti dovranno essere **effettuati, in un'unica soluzione**, entro il **31 maggio 2020**.

Nell'ambito delle misure finalizzate a fronteggiare la crisi si segnala, da ultimo, la **sospensione disposta dalla Cassa Nazionale dei Dottori Commercialisti dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali in scadenza nel periodo dal 23 febbraio al 30 aprile 2020**, annunciata con [comunicato pubblicato nella giornata di ieri, 9 marzo](#).

Saranno oggetto di **successiva comunicazione** le modalità di versamento dei contributi sospesi.